

TI_GERICHTE 34.2002.3 vom 3. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2002.3

FR: TI_GERICHTE 34.2002.3 du 3 mai 2002

IT: TI_GERICHTE 34.2002.3 del 3 maggio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2002 34.2002.3 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2002 34.2002.3 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2002 34.2002.3

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2002.00003 fc /cd Lugano 3 maggio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Francesca Cassina-Barzaghini segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione del 10 gennaio 2002 di Fondaz. coll. LPP _____, contro _____, in materia di previdenza professionale ritenuto, in fatto 1.1. Con effetto dal 1. maggio 1995 la _____ ha aderito, in qualità di datore di lavoro, alla Fondazione collettiva LPP della _____ (in seguito: Fondazione), ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti ai sensi della relativa legge federale (LPP; cfr. doc. _). 1.2. Nel corso dell'affiliazione la ditta ha riscontrato delle difficoltà nel pagamento dei contributi. In particolare in data 30 marzo 1999 la Fondazione ha fatto presente alla datrice di lavoro che il saldo scoperto al 31 dicembre 1998 era pari a fr. 724.30 (doc. _). Nel frattempo la Fondazione ha conteggiato e addebitato anche i contributi del 1999 per fr. 4'657.95.(doc. _). Il 14 febbraio 2000 la Fondazione ha sollecitato il versamento di fr. 2'014.30, pari al saldo dovuto al 31 dicembre 1999 (doc. _). 1.3. Con scritto del 14 agosto 2000 la Fondazione ha nuovamente preteso dal datore di lavoro il pagamento del saldo impagato al 31 dicembre 1999, di fr. 2'294.30, comminando la rescissione del contratto in caso di mancato versamento del dovuto (doc. _). Il contratto è poi stato annullato con effetto dal 30 settembre 2000 (doc. _). Il successivo 6 novembre l'istituto di previdenza ha poi inviato alla datrice di lavoro il conteggio finale prevedente un saldo al 30 settembre 2000 di fr. 4'571.80, comprensivo dei premi dovuti per il periodo dal 1. gennaio al 31 maggio 2000, di spese e interessi (doc. _). In seguito l'importo scoperto è stato diminuito di fr. 730.40, somma pari ad una sovvenzione per struttura d'età sfavorevole riconosciuta dalla Fondazione (doc. _). 1.4. Visto il perdurare dell'inadempimento, in data 12 gennaio 2001 la Fondazione ha fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di _____, un precetto esecutivo (no. _____), per fr. 3'841.40, oltre a interessi al 5 % dal 1. ottobre 2000 (doc. _). 1.5. In data 27 marzo 2001 la convenuta ha provveduto a versare alla Fondazione fr. 1'492.50 (doc. _). 1.6. Con petizione 10 gennaio 2002 la Fondazione collettiva LPP della _____ ha chiesto al TCA di giudicare: " 1. Si obblighi la convenuta a pagare all'attrice premi scaduti per fr. 3'841.40, oltre interessi del 5% dal 1.10.2000, nonché spese di esecuzione, detratto l'acconto del 27 marzo 2001 pari a

fr. 1'492.50. 2. Sia interamente respinta l'opposizione al precetto esecutivo n° _____ dell'Ufficio delle esecuzioni di _____. Spese e indennità consequenziali a carico della convenuta". (I) A motivazione delle proprie richieste, l'attrice ha, tra l'altro, rammentato che: " (...) 3.1 L'obbligo della convenuta al pagamento dei premi scaturisce dalla cifra 3.3 delle condizioni generali sul contratto di adesione e dagli art. 9 e 10 delle condizioni generali di assicurazioni. 3.2 Ai sensi dell'art.66 cpv. 2 LPP, la convenuta è tenuta a pagare all'attrice, quale istituzione previdenziale, tutti i relativi importi. Con la sottoscrizione del contratto collettivo di assicurazione sulla vita, la convenuta riconosceva - quali parti integranti dello stesso - l'accordo di adesione, la copia autentica dell'atto costitutivo di Fondazione nonché il relativo regolamento previdenziale. Mediante contratto di adesione, la convenuta è contrattualmente vincolata all'attrice. Ai sensi della cifra 3.3 delle condizioni generali sullo stesso contratto di adesione, la convenuta si obbligava nei confronti dell'attrice a versare i premi nonché tutti gli altri importi dovuti per legge alla _____. Quale controprestazione, l'attrice si impegnava a corrispondere ai dipendenti assicurati le prestazioni a lei trasferite dalla stessa, _____. I diritti che gli assicurati vantano nei confronti della attrice sono stabiliti nel regolamento di previdenza. L'attrice deve garantire le prestazioni ivi previste a favore degli assicurati, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro adempia o meno ai suoi obblighi di pagamento dei relativi premi. Con la approvazione dell'accordo di adesione, la convenuta ha riconosciuto nel contempo il proprio obbligo al pagamento dei premi. 3.3 Come sopra esposto, i premi che la convenuta è tenuta a pagare sono costituiti da accrediti di vecchiaia, premi di rischio nonché costi aggiuntivi LPP." (Doc. _) 1.7. La convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini da parte del Presidente del TCA per la presentazione della risposta di causa (II,III). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2. Oggetto del contendere è il versamento da parte della _____ alla Fondazione collettiva LPP della _____, dei contributi previdenziali arretrati, in particolare del saldo al 31 dicembre 1999, dei premi dovuti per il periodo dal 1. gennaio al 31 maggio 2000, oltre agli interessi di mora, alle spese e a quelle d'incasso (doc. _). La convenuta non ha contestato la pretesa né è intervenuta in causa. Dagli atti emerge inoltre che ha provveduto al pagamento di un acconto in data 27 marzo 2001 di fr. 1'492.50 (doc. _). L'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi - che non è contestato in questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico

debitore dei contributi (T. Lüthy, *Das Rechts- verhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung*, Zurigo 1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3. Nel caso concreto l'obbligo di versare i contributi è previsto al punto III, cifra 3.3 del contratto di adesione, mentre le modalità di finanziamento risultano dal punto V (doc. _). Il punto V, cifra 1 precisa che, a titolo di premi, al datore di lavoro viene conteggiato il premio base per l'assicurazione vecchiaia insieme con il premio supplementare per l'assicurazione di rischio. Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati ogni anno in percento del salario assicurato, sulla base di determinate aliquote che dipendono dall'età (cfr. regolamento art. 6.1, doc. _). Il premio di rischio viene determinato in base alla tariffa collettiva approvata dall'UFAS (C. Helbling, *Personalvorsorge und BVG*, Berna e Stoccarda 1990, p. 67). Il punto V, cifra 2 del contratto d'adesione prevede invece le modalità di finanziamento delle spese accessorie LPP, che si compongono dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, dell' 1% del salario annuo assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e, infine, dello 0,5 % per gli uomini (risp. dello 0,25% per le donne) del salario assicurato come premio supplementare per il finanziamento delle indennità di rincarato (doc. _ punto V cifra 2).

2.4. Dai documenti agli atti emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla _____ a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle disposizioni regolamentari suesposte, tenuto conto del salario coordinato LPP. Le persone assicurate, i salari erogati, le mutazioni, risultano in particolare dalla documentazione di causa. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli esposti al paragrafo precedente. Del resto la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, ma anzi l'ha ripetutamente ammesso, concludentemente, effettuando il pagamento di acconti. In simili condizioni la petizione non può che essere accolta e la convenuta condannata a solvere i contributi previdenziali scoperti. Dalla somma posta in esecuzione, per espressa richiesta dell'attrice va dedotto l'acconto versato dalla debitrice in data 27 marzo 2001 di fr. 1'492.50. Ne discende che la convenuta deve essere condannata a versata alla Fondazione fr. 2'348.90 (fr. 3841.40 – 1'492.50).

2.5. Sull'ammontare dei contributi scoperti la Fondazione chiede anche che le siano assegnati interessi di mora del 5% dal 1. ottobre 2000. Anche questa richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art. 104 cpv. 1 CO) e la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi (art. 102 CO), la pretesa, in quanto fondata, può essere riconosciuta. Su questo punto la petizione va quindi accolta e la convenuta condannata a versare fr. 2'348.90, oltre a interessi del 5% dal 1. ottobre 2000 fino al 27 marzo 2001 su fr. 3'841.40 e dal 28 marzo 2001 su fr. 2'348.90.

2.6. Per quanto riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 70 e 19.20; doc. _), si precisa che esse non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione, ma seguono le sorti dell'esecuzione in quanto costituiscono un'accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all'esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, *La mainlevée d'opposition*, § 164, p. 414; K. Ammon, *Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts*, Berna 1983,

p. 106), senza che sia necessaria un'esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.). Né l'amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175). La richiesta, in quanto infondata, va quindi respinta, 2.7. L'attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione del precetto esecutivo no. _____ del 2 marzo 2001 agli atti (doc. _). Si ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in *Droit privé et assurances sociales*, Friburgo 1990, p. 241ss (251 e 252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione limitatamente all'importo di fr. 2'348.90 oltre a interessi del 5% dal 1. ottobre 2000 fino al 27 marzo 2001 su fr. 3'841.40 e dal 28 marzo 2001 su fr. 2'348.90. 2.8. Per quel che riguarda invece l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell'11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita. Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo:

la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d'essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290).

2.9 Nel caso concreto dagli atti emerge che la convenuta non ha rispettato le fatture e i solleciti, ha provocato l'avvio di una procedura esecutiva e, infine, non è intervenuta nella presente causa. In simili condizioni il suo comportamento va considerato temerario ai sensi della succitata giurisprudenza e quindi le spese di procedura di fr. 300 vanno poste a suo carico.

2.10. Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo. Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio". Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa. L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992). Visto quanto precede la Fondazione, ancorchè vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione é parzialmente accolta . § Di conseguenza la _____, è condannata a versare alla Fondazione collettiva LPP della _____ a titolo di contributi della previdenza professionale, fr. 2'348.90, oltre a interessi del 5% dal 1. ottobre 2000 fino al 27 marzo 2001 su fr. 3'841.40 e dal 28 marzo 2001 su fr. 2'348.90. §§

E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla _____ al precetto esecutivo no. _____ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di _____ del 2 marzo 2001 limitatamente all'importo di fr. 2'348.90, oltre a interessi del 5% dal 1. ottobre 2000 fino al 27 marzo 2001 su fr. 3'841.40 e dal 28 marzo 2001 su fr. 2'348.90, a titolo di contributi della previdenza professionale. 2.- La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.-- sono poste a carico della _____. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il
presidente Il segretario Daniele
Cattaneo Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.